



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice onorario presso il Tribunale di Teramo, avv. Carla Fazzini, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

sentenza

riservata all'udienza del 26.3.2020, nella causa civile iscritta al n.1096/2019 R.G.C.A. e vertente

tra

GRAN SASSO COSTRUZIONI SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Isola del Gran Sasso, elettivamente domiciliata in Teramo al c.so Cerulli n.31, presso e nello studio dell'avv. Pietro REFERZA che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione del 25.3.2019-

Attrice

contro

ARCHITECTURAL HERITAGE RESTORATION AND CONSOLIDATION FOR STRUCTURAL SAFETY SRL- AHRCOS SRL- in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ferrerio in virtù di procura allegata alla busta telematica ed elettivamente domiciliata in Teramo in Via Cavicchioli n.1 presso lo studio dell'Avv. Luca Pilotti-
Convenuta.

OGGETTO: inadempimento contrattuale.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 25.3.2019, la società Gran Sasso Costruzioni s.r.l. conveniva in giudizio la società AhrCOS s.r.l., per sentire accertare e dichiarare che la società Architectural Heritage Restoration And Consolidation For Structural Safety s.r.l. è gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal contratto stipulato con la Gran Sasso Costruzioni s.r.l., sottoscritto in data 6.5.2015 in relazione alla persistente violazione degli obblighi di cooperazione e di buona fede; accertare e dichiarare che il contratto si è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c., in relazione al mancato adempimento entro il termine fissato con la diffida notificata in data 27.11.2017; dichiarare, in alternativa o in subordine, la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società AhrCOS s.r.l., ai sensi dell'art. 1453 c.c., in



relazione alla persistente violazione degli obblighi di cooperazione e di buona fede, consistiti nei comportamenti descritti nella narrativa del presente atto; condannare di conseguenza la AhrCOS sr.l. al pagamento della somma complessiva di €314.312,21, oltre agli interessi moratori commerciali ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2005 dal di del dovuto al saldo effettivo, oltre alle spese di lite.

Premetteva la Gran Sasso che, con atto per notar dott. Claudio Babbini di Bologna in data 6 maggio 2015, rep. 32256, racc. 11162, le società Gran Sasso Costruzioni s.r.l. e AhrCOS s.r.l. costituivano fra loro una Associazione Temporanea di Imprese, di tipo verticale, ai sensi dell'art. 37 d.lgs. 163/2006, per l'esecuzione delle opere denominate "lavori di riparazione e miglioramento sismico degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6/04/2009", affidate dal consorzio edilizio aggregato n. 2602023 denominato "Santedicola Plato"; che conferiva mandato speciale con rappresentanza ad AHRCOS, che assumeva il ruolo di impresa capogruppo, autorizzandola a compiere "per sé e per l'impresa associata ogni atto utile o necessario alla sottoscrizione di atti e contratti afferenti il servizio citato in premessa, fino all'estinzione di ogni rapporto con il Committente, intendendosi alla mandataria conferita la rappresentanza esclusiva, anche processuale nei confronti del Committente"; che le due imprese, pur impegnandosi a rispondere in solido, nei confronti della Committente, di tutte le obbligazioni sorgenti in dipendenza dell'esecuzione delle opere comprese nell'appalto, chiarivano che le singole fasi di lavorazione sarebbero state ripartite tra loro nel rispetto delle modalità di suddivisione dei lavori accettate e indicate nei capitoli di progetto e del computo metrico, sintetizzate nell'elenco, distinto con la lettera "B"; che, con scrittura privata in data 10 settembre 2015, la AHRCOS affidava a Gran Sasso Costruzioni l'esecuzione di una parte delle opere che, secondo le modalità di ripartizione originariamente concordate, erano state assegnate ad AHRCOS, dettagliatamente descritte all'art. 7; che il corrispettivo dovuto, orientativamente stimato in circa €650.000,00, sarebbe stato esattamente calcolato applicando il prezzario regionale della Regione Abruzzo o altri prezzari ammessi, con una riduzione del venti per cento; che il 1.6.2016, Gran Sasso Costruzioni emetteva la fattura n. 12/2016, a carico di AHRCOS, per l'importo di € 96.998,18, relativo al corrispettivo maturato per le opere direttamente eseguite, sulla base della contabilità elaborata dalla Direzione Lavori (terzo SAL); che il 7.7.2016, AHRCOS emetteva la fattura n. 89/2016, a carico di Gran Sasso Costruzioni, per l'importo di € 42.129,59, a titolo di rimborso delle



spese di progettazione (contestate dalla società attrice perchè inesistenti e comunque non dovute, in quanto la progettazione era stata eseguita dal progettista Arch. Giovannino Ricci, su diretto incarico del consorzio committente, come evidenziato nel contratto di appalto), che sarebbero state anticipate per conto dell'ATI da parte della capogruppo; che il 12.7.2016 AHCOS eseguiva il pagamento parziale della fattura n.12/2016, decurtando l'importo fatturato nel documento contabile e corrispondendo la somma di €54.868,59 (€ 96.998,18 - € 42.129,59); che il 18.9.2017 Gran Sasso Costruzioni intimava formalmente il pagamento del saldo (pari ad € 42.129,59) della fattura n. 12/2016; che negava che il proprio residuo credito potesse essere stato estinto per compensazione con il controcredito risultante dalla fattura n. 89 del 7 luglio 2016, in quanto non risultava che i costi di progettazione dei quali AHCOS pretendeva il rimborso fossero mai stati sostenuti, in quanto la progettazione era stata eseguita dal progettista Arch. Giovannino Ricci, su incarico del consorzio; che, nell'ipotesi opposta in cui fossero stati corrisposti, sarebbero stati eventualmente generati da un'iniziativa della capogruppo estranea al rapporto di cooperazione gestoria nascente dal mandato collegato alla costituzione dell'A.T.I. e pertanto destinati semmai a rimanere a carico della mandataria; che la diffida restava priva di riscontro e, il successivo 27.11.2017, aggiungeva di non avere ancora ricevuto il pagamento del sesto SAL, di importo complessivo pari a €209.640,30; che segnalava che il ritardo era dovuto al comportamento omissivo tenuto da AHCOS, rimasta inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal rapporto di mandato; che la Direzione Lavori non aveva ancora provveduto a sottoporre il sesto SAL all'esame del Responsabile Unico del procedimento e lamentava che AHCOS non aveva assunto alcuna iniziativa utile a dare impulso alla sollecita definizione del pagamento, senza neanche interloquire sulla questione con la D.L. o con la committenza e restando perfino inadempiente agli obblighi informativi nei confronti della deducente, derivanti dal vincolo di mandato; che contestava ad AHCOS di avere arbitrariamente proceduto all'esecuzione di una serie di opere, oggetto del contratto di appalto stipulato in ATI che, secondo gli accordi presi in merito alla ripartizione interna delle lavorazioni, e dei relativi compensi, di cui all'allegato B dell'atto di costituzione dell'ATI, dovevano essere eseguite da Gran Sasso Costruzioni; che il valore complessivo delle lavorazioni abusivamente eseguite da AHCOS veniva stimato in complessivi circa € 164.570,78 e che diffidava AHCOS a risarcirla per il mancato utile di impresa



(importo di € 16.457,08, pari al 10% del costo stimato delle opere) e per il danno curriculare (quantificabile almeno in ulteriori € 10.000,00); che contestava, infine, il fatto che, per l'esecuzione delle lavorazioni di AHRCOS, la mandataria utilizzasse i ponteggi di proprietà di Gran Sasso Costruzioni, in assenza di autorizzazione e di accordi che ne regolassero le modalità, i tempi e i costi di utilizzo.; che l'indebito arricchimento conseguito da AHRCOS in virtù dell'uso delle impalcature di Gran Sasso Costruzioni, fosse almeno pari al valore del noleggio, quantificabile, secondo il prezzario regionale, in € 0,95/mq mensili, per tutto il periodo di effettivo utilizzo; che il mancato pagamento degli importi indicati e i comportamenti antiggiuridici indicati costituivano, nel loro complesso, un grave inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di A.T.I., incidendo in particolare sul legame fiduciario sotteso al rapporto di mandato e, per tale ragione, diffidava AHRCOS, oltre che a pagare le somme dettagliatamente indicate, a provvedere senza ulteriore ritardo a dare impulso e a curare che le procedure occorrenti per il pagamento del sesto SAL fossero condotte a compimento nel minor tempo possibile, e comunque entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della nota, avvertendo che in difetto il contratto di Associazione Temporanea di Imprese si sarebbe risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c.; che constatava che AHRCOS aveva gravemente danneggiato alcuni dei ponteggi abusivamente utilizzati, nel corso dell'esecuzione dei lavori di iniezione e di posa intonaco sulle pareti interne ed esterne; che il danno conseguente era stimabile in € 4.500,00; che approvato il sesto SAL, emetteva in data 3.10.2018 la fattura n. 46/2018 a carico di AHRCOS, per l'importo di € 40.684,30 IVA compresa, relativa a parte del corrispettivo maturato per le lavorazioni eseguite e confermate dalla Direzione Lavori; che la fattura non veniva pagata dalla mandataria, che emetteva invece a sua volta, a carico della deducente, fattura n. 121/2018 in data 3 ottobre 2018, per l'importo di € 42.981,57, preteso a titolo di "acconto per rimborso oneri e costi sostenuti dall'impresa AhRCOS S.r.l. per conto della Gran Sasso Costruzioni presso l'Aggregato Santedicola De Plato..."; che ne contestava l'effettiva esecuzione e che sarebbero, semmai realmente eseguite, riconducibili a iniziative autonome della mandataria, destinate a restare a suo carico; che precisava di non aver mai ricevuto il pagamento del saldo della fattura n. 12/2016, della fattura n. 46/2018 e di nessun altro degli importi richiesti.

Insisteva pertanto nell'accoglimento della domanda.



La società convenuta, Ahracos srl, si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente l'improponibilità della domanda, per difetto di competenza del Tribunale adito, e in subordine il rigetto per infondatezza nel merito; domandava inoltre in via riconvenzionale la condanna della società attrice al risarcimento del danno e al pagamento della penale pattuita per il ritardo nella consegna dei lavori.

Nel corso del giudizio, venivano depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e, ritenuto necessario decidere sull'eccezione di difetto di competenza sollevata dalla società convenuta, le parti precisavano le conclusioni limitatamente a tale eccezione e, su di esse, la causa veniva trattenuta a decisione.

La linea difensiva della società attrice non può essere accolta, laddove ritiene infondata l'eccezione preliminare di improponibilità della domanda per il criterio di radicamento dell'attribuzioni del giudice arbitrale che è appunto costituito dalla causa petendi della domanda che, a detta della difesa attrice, riguarda esclusivamente il contratto 6.5.2015.

Ed invero, la causa petendi della domanda introduttiva della società attrice non si è radicata esclusivamente sul contratto principale di associazione temporanea in data 6.5.2015, ma anche sugli accordi stretti nel contratto di subappalto, compresa la clausola compromissoria ivi contenuta ed invocata dalla difesa di Ahracos s.r.l.

La difesa della Gran Sasso deduceva altresì che il contratto del 10.9.2015, contenente la clausola compromissoria invocata dalla convenuta, sarebbe radicalmente nullo ovvero inesistente o inefficace, trattandosi di un contratto di subappalto che ricade nel dominio delle regole concernenti l'affidamento di lavori secondo norme di evidenza pubblica, in tema di riparazione e miglioramento di edifici danneggiati da eventi sismici. Indipendentemente dalle questioni che riguardano la validità del contratto di subappalto prodotto dalla difesa della Ahracos, il contratto di subappalto costituirebbe - semmai - il punto di incidenza delle pretese avversarie, peraltro inesistenti e comunque indimostrate.

Si rileva, al contrario, che la causa petendi della domanda principale riguarda, non solo il contratto di A.T.I. del 6/5/2015, ma anche le pretese economiche della società attrice per le opere elencate nell'art. 7) del contratto di sub appalto del 10/9/2015 per il prezzo presunto stimato di €.650.000,00, originariamente assegnate all'impresa capogruppo e successivamente affidate dalla Ahracos S.r.l. alla Gran Sasso Costruzioni S.r.l..

Infatti, quest'ultima riconosceva nell'atto introduttivo, di avere preso in carico



anche le lavorazioni dettagliate nel contratto di sub appalto dalle quali sono scaturiti i presunti crediti maturati “per le opere direttamente eseguite” ed allegati nei paragrafi successivi. Ne deriva che tutte le clausole del contratto di sub appalto ut supra, ivi compresa la clausola compromissoria, sono pienamente opponibili alla Gran Sasso Costruzioni S.r.l. Secondo l’insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, in tema di domanda giudiziale l’identificazione della “causa petendi” va operata con riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell’atto di citazione, come prescritto dall’art. 163, comma III n. 5, c.p.c. (Cassazione civile, sez. VI, 05/02/2019, n. 3363 in Giustizia Civile Massimario 2019, rv 653003 - 01). Nella fattispecie, l’attrice ha premesso al paragrafo 1) della citazione introduttiva, che con atto a Ministero del Notaio Dott. Claudio Babbini in data 6/5/2015 (all.to n°1 di controparte) la Ahrkos S.r.l. e la Gran Sasso Costruzioni S.r.l. hanno costituito un’Associazione Temporanea di Imprese (d’ora innanzi e più semplicemente “A.T.I.”) per l’esecuzione dei lavori di riparazione e miglioramento sismico degli edifici del Consorzio Edilizio Aggregato n°2692023 denominato Santedicola - De Plato di Isola del Gran Sasso d’Italia (TE) danneggiati dal terremoto del 6/4/2009. Nel successivo paragrafo n°2) del medesimo atto di citazione la Gran Sasso Costruzioni S.r.l. ha quindi delimitato e precisato il titolo della domanda giudiziale deducendo che con la scrittura privata del 10/9/2015 (all.to n°5 di controparte) la Ahrkos S.r.l. l’ha incaricata di eseguire le opere meglio elencate nell’art. 7), originariamente assegnate all’impresa capogruppo, per il prezzo presunto stimato di € 650.000,00. In virtù di queste premesse, nel paragrafo n°3 e in quelli successivi la Gran Sasso Costruzioni S.r.l. ha quindi quantificato le proprie pretese economiche e chiesto in questo giudizio la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 42.129, 59 oltre interessi a saldo della fattura n°12 in data 1/6/2016 in quanto, a suo dire, indebitamente compensata dalla fattura n°89 in data 7/7/2016 della Ahrkos S.r.l.; b) della somma di € 40.684,30 oltre interessi a saldo della fattura n°46 in data 3/10/2018; c) della somma di € 189.920,03 a titolo di saldo del corrispettivo maturato per i lavori oggetto del sesto SAL; d) della somma di € 26.457,08 a titolo di risarcimento del danno maturato a titolo di mancato utile di impresa (per € 16.457,08) e di danno curriculare (per € 10.000,00) per l’indebita esecuzione da parte della Ahrkos S.r.l. di opere che avrebbe dovuto



eseguire la Gran Sasso Costruzioni S.r.l.; e) della somma di € 4.500,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti dai ponteggi della società attrice; f) della somma di € 10.621,21 a titolo di indennizzo per l'asserito indebito utilizzo da parte della Ahrcos S.r.l. dei ponteggi di proprietà della società attrice.

Ne consegue che le pretese economiche avanzate della società attrice nell'atto introduttivo del giudizio attengono esclusivamente alle opere elencate nell'art. 7) del contratto di sub appalto del 10/9/2015 e che pertanto tutte le relative clausole, ivi compresa la clausola compromissoria, sono pienamente opponibili in questo giudizio alla società convenuta Gran Sasso Costruzioni S.r.l.

Va pertanto dichiarata l'improponibilità della domanda attrice essendo la presente controversia soggetta a valida clausola compromissoria per arbitrato irrituale, di cui all'art. 25 del contratto di subappalto in data 10/9/2015, con la quale le parti hanno pattuito che "Ogni qualsivoglia controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente contratto dovrà preliminarmente essere devoluta alla decisione di un arbitro amichevole compositore che dovrà essere nominato dalle parti di comune accordo. L'arbitrato sarà esperito secondo equità, senza formalità particolari di procedura, ed i lodi saranno inimpugnabili".

E' un tipico arbitrato irrituale che si evince dall'impegno delle parti di considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo, al pari del negozio concluso e quindi come espressione della propria personale volontà. La clausola compromissoria per arbitrato irrituale, concretandosi in un preventivo accordo per la soluzione negoziale, mediante l'intervento degli arbitri, delle controversie sorte od insorgende, in relazione ad un determinato rapporto giuridico, determina la possibilità per ciascuna parte di paralizzare la domanda che sia stata eventualmente proposta dinanzi al giudice ordinario con una eccezione che costringa l'altra parte all'osservanza del vincolo negoziale.

Infatti, in materia di arbitrato irrituale, la domanda giudiziale eventualmente proposta nonostante l'esistenza della clausola compromissoria deve ritenersi improponibile, atteso che la natura negoziale della decisione per arbitrato libero, o irrituale, comporta l'assoluta improponibilità dell'azione in via giurisdizionale, per la convenzionale rinuncia all'azione operata dalle parti, con il conseguente difetto di giurisdizione. L'eccezione sopra svolta è assorbente e preclude qualsivoglia indagine nel merito.

Le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti per



ragioni di opportunità.

P.Q.M.

il giudice onorario presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da GRAN SASSO COSTRUZIONI SRL contro AHCOS SRL, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

-dichiara l'improponibilità della domanda attrice essendo la presente controversia soggetta a valida clausola compromissoria per arbitrato irrituale;

-spese compensate.

Così deciso in Teramo il 3 gennaio 2021.

IL GIUDICE ONORARIO

(Carla Fazzini)

